

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



# **BANDO DI CONCORSO SUSSIDI SCOLASTICI**

**in favore degli orfani**

**dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. ed  
iscritti ex-Ipost deceduti in attività di servizio o  
nello stesso mese del collocamento a riposo**

**2014 – 2015**



## **Indice**

- Art.1 I soggetti del concorso**
- Art.2 Oggetto del concorso**
- Art.3 Requisiti di ammissione al concorso**
- Art.4 Importo del sussidio**
- Art.5 Modalità e termini di presentazione della domanda**
- Art.6 Attestazione ISEE**
- Art.7 Graduatorie-Pubblicazione**
- Art.8 Accertamenti e sanzioni**
- Art.9 Ricorsi**
- Art. 10 Responsabile del procedimento**

## **Art. 1 - I soggetti del concorso**

1. I soggetti del concorso sono: il Titolare del diritto, il Richiedente, il Beneficiario, come di seguito indicati:

### **a) il Titolare**

Per soggetto Titolare del diritto si intende il dipendente del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e il dipendente ex-IPOST, sottoposto alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge 208/1952, deceduto in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo, che "genera" il diritto alla prestazione;

### **b) il Richiedente**

Per soggetto Richiedente si intende il genitore superstite o il tutore, nel caso di beneficiario minore, e lo stesso studente maggiorenne per se stesso;

### **c) il Beneficiario**

Per soggetto Beneficiario si intende l'orfano, minore o maggiore di età, del Titolare del diritto, che "concorre", con il proprio indicatore ISEE o del nucleo familiare di appartenenza, al conseguimento del sussidio scolastico.

## **Art.2 – Oggetto del concorso**

1.L'INPS indice, per l'anno scolastico e accademico 2014/2015, in favore degli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex-IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge 208/1952, deceduti in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo, un concorso per il conferimento dei seguenti sussidi scolastici:

n. 20	Sussidi per l'iscrizione e la frequenza di asili nido e scuola materna
-------	--



n. 30	Sussidi per l'iscrizione e la frequenza della scuola primaria (elementare)
n. 30	Sussidi per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di primo grado (media)
n. 50	Sussidi per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado (media superiore)
n. 65	Sussidi per l'iscrizione o la frequenza di corsi universitari di laurea

### **Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso**

1. Sono requisiti di ammissione al concorso:

- a) età inferiore ai 27 anni alla data di scadenza del Bando;
- b) essere iscritti, nell'anno scolastico o accademico 2014/2015, a istituti statali o legalmente riconosciuti o paritari, quali: asili nido, scuole materne, scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo o di secondo grado (medie inferiori e superiori), Università. Il sussidio per l'iscrizione e la frequenza presso le Università è riferito esclusivamente a corsi universitari di laurea, con esclusione dei corsi post-lauream;
- c) aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2013/2014, ad esclusione della richiesta di sussidio per l'iscrizione al primo anno della scuola primaria;
- d) non essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno, in caso di richiesta di sussidio per la frequenza della scuola primaria, e di oltre due anni, in caso di richiesta di sussidio per la frequenza della scuola secondaria di primo e secondo grado. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a



prescindere dall'età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria e sino all'anno scolastico oggetto del bando, senza soluzione di continuità, e indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria, in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e negli anni ordinari del ciclo di studi, con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado;

e) nel caso di richiesta di sussidio per la frequenza di anni successivi al primo di corsi universitari di laurea, aver superato almeno i 2/3 (con arrotondamento per difetto) degli esami previsti dal piano completo degli studi della facoltà frequentata o da quello individuale, se approvato dal Consiglio di facoltà, escludendo dal conteggio degli anni quello ancora in corso e includendo, tra gli esami superati, quelli sostenuti fino alla data di presentazione della domanda;

f) in caso di studenti universitari, non essere fuori corso;

g) non essere ospitati gratuitamente presso convitti o studentati universitari;

h) non avere fruito, per il medesimo anno scolastico o accademico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero, di importo pari o superiore a quello cui avrebbe avuto diritto, come specificamente indicato all'art. 4.

2. In caso di cambio di facoltà nel corso del primo anno, il sussidio verrà, comunque, riconosciuto una sola volta. Nel caso di cambio di facoltà in anni successivi al primo, il sussidio verrà corrisposto purché lo studente, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), f), g) e h) del comma 1, sia in possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 1 rispetto al corso di laurea cui era iscritto precedentemente al cambio di facoltà.

## **Art. 4 – Importo del sussidio**

1. L'importo del sussidio varia in funzione dell'indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario e in funzione della tipologia di sussidio richiesto, come di seguito indicato:

**Sussidio per l'iscrizione e frequenza di asili nido e scuole materne**

ISEE inferiore a 8.000,00 euro	480,00
ISEE da 8.000,00 a 16.000,00 euro	320,00
ISEE da 16.000,01 a 24.000,00	300,00
ISEE da 24.000,01 a 32.000,00 euro	280,00
ISEE da 32.000,01 a 40.000,00 euro	250,00
ISEE da 40.000,01 a 48.000,00 euro	200,00
ISEE da 48.000,01 a 54.000,00 euro	180,00
ISEE superiore a 54.000,00	160,00

**Sussidio per l'iscrizione e la frequenza della scuole primarie (elementari)**

ISEE inferiore a 8.000,00 euro	480,00
ISEE da 8.000,00 a 16.000,00 euro	320,00
ISEE da 16.000,01 a 24.000,00	300,00
ISEE da 24.000,01 a 32.000,00 euro	280,00
ISEE da 32.000,01 a 40.000,00 euro	250,00
ISEE da 40.000,01 a 48.000,00 euro	200,00
ISEE da 48.000,01 a 54.000,00 euro	180,00
ISEE superiore a 54.000,00	160,00

**Sussidio per l'iscrizione e la frequenza delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori)**

ISEE inferiore a 8.000,00 euro	630,00
ISEE da 8.000,00 a 16.000,00 euro	420,00
ISEE da 16.000,01 a 24.000,00	400,00
ISEE da 24.000,01 a 32.000,00 euro	380,00
ISEE da 32.000,01 a 40.000,00 euro	350,00
ISEE da 40.000,01 a 48.000,00 euro	300,00
ISEE da 48.000,01 a 54.000,00 euro	250,00
ISEE superiore a 54.000,00	210,00

**Sussidio per l'iscrizione e la frequenza di scuole secondarie di secondo grado (medie superiori)**

ISEE inferiore a 8.000,00 euro	1.095,00
ISEE da 8.000,00 a 16.000,00 euro	730,00
ISEE da 16.000,01 a 24.000,00	700,00
ISEE da 24.000,01 a 32.000,00 euro	670,00
ISEE da 32.000,01 a 40.000,00 euro	580,00
ISEE da 40.000,01 a 48.000,00 euro	520,00
ISEE da 48.000,01 a 54.000,00 euro	400,00
ISEE superiore a 54.000,00	365,00

**Sussidio per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari di laurea**

ISEE inferiore a 8.000,00 euro	1.410,00
ISEE da 8.000,00 a 16.000,00 euro	940,00
ISEE da 16.000,01 a 24.000,00	900,00



ISEE da 24.000,01 a 32.000,00 euro	820,00
ISEE da 32.000,01 a 40.000,00 euro	700,00
ISEE da 40.000,01 a 48.000,00 euro	620,00
ISEE da 48.000,01 a 54.000,00 euro	500,00
ISEE superiore a 54.000,00	470,00

2. In caso di beneficiario orfano di entrambi i genitori, la misura del sussidio è quella massima prevista con riferimento a ciascuna tipologia.

3. Ove il beneficiario abbia fruito, per il medesimo anno scolastico o accademico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero, di importo inferiore a quello cui avrebbe diritto, la misura del sussidio verrà ridotta dell'importo corrispondente.

## **Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. La domanda, che va redatta utilizzando esclusivamente lo schema reperibile dalla home page del sito internet istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), Modulistica e, di seguito, dal menù di sinistra, selezionando Gestione Fondi Gruppo Poste Italiane → Domanda Sussidio scolastico in favore degli orfani, deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione a mezzo PEC, se digitalizzata, o a mezzo raccomandata o assicurata convenzionale A.R., se con supporto cartaceo.

2. La domanda, debitamente compilata in ogni parte, deve essere corredata della seguente documentazione:

a) fotocopia non autenticata del documento d'identità del richiedente;

b) se studente universitario iscritto ad anni di corso successivi al primo, dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante il piano completo degli studi previsto dalla facoltà frequentata o individuale, se approvato dal Consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno e l'elenco degli esami superati con le rispettive date.



3. La domanda, corredata della documentazione prescritta, dovrà essere presentata dal Richiedente, come indicato all'art. 1, lettera b), e trasmessa, **a decorrere dal giorno 2 novembre 2015 ed entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2015:**

a) all'INPS, Direzione centrale Credito e Welfare, Area risorse e contenzioso, via A. Ballarin 42, 00142 Roma, se inviata a mezzo raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R;

b) a [dc.creditowelfare@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.creditowelfare@postacert.inps.gov.it), se inviata tramite PEC, unitamente a copia della documentazione prescritta digitalizzata. L'invio tramite PEC è consentito esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata.

4. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al Richiedente la prestazione (genitore superstite, tutore o studente maggiorenne).

5. Le domande inoltrate oltre il termine predetto, quelle incomplete e/o non corredate della documentazione richiesta verranno escluse.

## **Art.6 –Attestazione ISEE**

1. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario è obbligatoria per la predisposizione delle graduatorie e per l'individuazione dell'importo del sussidio.

2. Il richiedente la prestazione, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.



4. Vista l'abrogazione della previgente normativa in materia di ISEE, le attestazioni ISEE elaborate nell'anno 2014 sono scadute il 31/12/2014. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS. Nel caso in cui sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2015, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.
5. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una DSU valida alla data di presentazione della domanda di partecipazione, quest'ultima sarà respinta.
6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

## **Art. 7- Graduatorie- Pubblicazione**

1. Le graduatorie, una per ciascuna tipologia di beneficio, verranno redatte secondo valori crescenti di indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario.
2. Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella specifica sezione riservata al concorso.

## **Art. 8 – Accertamenti e sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o



omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

## **Art. 9 – Ricorsi**

1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere notificati, entro 30 giorni, dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) alla Direzione centrale Credito e Welfare, via Ballarín 42, 00142 Roma.
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

## **Art. 10 – Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area risorse e contenzioso, della Direzione centrale Credito e Welfare.

Roma, 30.10.2015

Il Direttore Centrale  
Maria Grazia Sampietro

